



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011, proposto da:  
Roby Color S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Salina, Alessandro Coco, con domicilio eletto presso l'avv.to Maria Ribaldone in Torino, via Ponza, 3;

***contro***

I.P.A.B. - Residenza Muzio Cortese - Bassignana (Al), rappresentata e difesa dall'avv.to Bruna Bruni, con domicilio eletto presso l'avv.to Bruna Bruni in Torino, corso Re Umberto, 65;

***per l'annullamento***

del provvedimento IPAB prot. n. 208 del 12.2.2011, ricevuto il 17.2.2011, che ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla gara indetta per la ristrutturazione e l'ampliamento della Residenza IPAB Muzio Cortese di Bassignana;  
del provvedimento prot. n. 259 del 2.3.2011, con cui l'IPAB ha confermato l'esclusione della ricorrente dalla gara;

della nota IPAB prot. n. 260 del 2.3.2011, che ha differito il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione di gara;  
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;  
nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.P.A.B. - Residenza Muzio Cortese - Bassignana (Al);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Parte ricorrente ha adito l'intestato TAR impugnando gli atti in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 co.7 e 75 co. 7 d.l.vo 163/06. Travisamento dei presupposti di fatto – Difetto di istruttoria e di motivazione – Ingiustizia manifesta. Lamenta la ricorrente di essere ingiustamente stata esclusa sull'assunto di non essere in possesso della certificazione di qualità, che invece possiede con decorrenza antecedente al momento di scadenza dei termini previsti nel bando per la presentazione della domanda.
- 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 del d.l.vo 163/06. Violazione dell'art. 6 co. 1 lett. b) l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione del capo 2 punto 3 della lettera di invito. Difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà. Violazione del principio di massima partecipazione alle gare

pubbliche. L'amministrazione avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di chiarire il punto dell'esistenza o meno della certificazione SOA.

Si è costituita l'IPAB resistente contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

Accolta l'istanza cautelare la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 16.6.2011.

## DIRITTO

Ritiene il collegio di confermare quanto statuito in sede cautelare, anche alla luce della peculiarità della vertenza per cui è causa.

In fatto la sussistenza della certificazione di qualità era richiesta dal bando al solo fine di consentire la dimidiazione della cauzione; sempre in fatto è pacifico che la ricorrente ha prodotto in giudizio una certificazione di qualità con decorrenza idonea rispetto al momento della domanda di partecipazione e quindi di scadenza dei termini di bando.

Si evince infatti dal doc. 6 di parte ricorrente che la Roby Color s.r.l. è in possesso di certificazione di qualità con attestazione delle seguenti date: data di prima emissione 30.10.2007; data di ultima emissione 15/10/2010; data di scadenza 29/10/2013; la società, da un punto di vista sostanziale, era quindi certificata al momento della presentazione della domanda, possedendo i requisiti prescritti dal bando al fine della dimidiazione della cauzione, ciò poiché la certificazione di cui la medesima è in possesso presenta una decorrenza all'uopo idonea.

E' ugualmente pacifico che, in gara, la ricorrente non ha presentato copia della certificazione di qualità bensì attestazione SOA recante menzione della medesima (come pure consentito dal bando); tale attestazione riportava ancora l'originaria data di scadenza della certificazione di qualità (15.10.2010), sicché la stazione appaltante ha correttamente inizialmente ritenuto che la certificazione non fosse idonea perché scaduta.

Si legge nel provvedimento di esclusione che tale esclusione è avvenuta in forza del capo 2 paragrafo 3) della lettera di invito che detta: “ai sensi dell’art. 40 e 75 del d.lgs. 163/2006 le imprese concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi fra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, potranno presentare una cauzione di importo ridotto del 50 per cento se viene prodotta contestualmente, a pena di esclusione, copia della certificazione o dichiarazione suddetta, ovvero se risulta dall’attestazione SOA – in caso di raggruppamento tale beneficio spetta solamente se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della suddetta certificazione o dichiarazione.”

Se è pur vero che la presentazione della certificazione era prevista a pena di esclusione ritiene il collegio che il principio del *favor participationis* imponga una interpretazione massimamente restrittiva di ogni fattispecie che comporti l’automatica esclusione per ragioni solo formali.

**Nel caso di specie la concorrente ha presentato attestazione SOA recante sussistenza della certificazione, come prescritto dal bando; il dato della scadenza della certificazione risultante dalla attestazione SOA non era invece congruente con la reale situazione dell’impresa al momento della presentazione della domanda, non risultando aggiornato con la successiva certificazione di qualità. Ne deriva che, pur attestando la SOA la sussistenza della certificazione, la scadenza indicata non era idonea in relazione alla scadenza dei termini di partecipazione alla gara.**

Si ritiene tuttavia, sempre in applicazione del principio del *favor participationis*, che la disciplina di gara possa essere intesa nel senso che occorre attestare, anche tramite la SOA, di essere in possesso della

certificazione, cosa avvenuta nel caso di specie; occorreva poi certamente, in termini sostanziali, che il concorrente possedesse una certificazione in corso di validità all'atto della partecipazione alla gara, cosa ugualmente sussistente nel caso di specie. L'indicazione di una data di scadenza erronea e non coerente con la situazione reale al momento della partecipazione pare, per contro, un vizio della documentazione ascrivibile alla irregolarità formale sanabile, con integrazione della medesima nell'ambito della concessione di un termine idoneo.

Si ritiene pertanto che, come sostenuto dalla ricorrente, la presenza di una data di scadenza non congruente con le esigenze della gara comportasse l'onere di richiedere chiarimenti e di concedere congruo ed esplicito termine all'interessata per fornirli; nel caso di specie infatti la ricorrente non ha omesso di certificare una qualità ma la ha attestata in modo incompleto e l'errore nella data di scadenza di un documento comunque depositato nei termini poteva essere regolarizzato.

Sul punto la stazione appaltante ha tenuto una condotta non del tutto lineare. Dopo avere infatti inizialmente chiesto chiarimenti (come risulta dal verbale dell'9-11.2.2011), senza formalizzare alcun termine per sanare il vizio di forma, a fronte di un concorrente che dichiarava che la indicata data di scadenza non corrispondeva più alla realtà e inviava nell'immediato il rapporto dell'*audit*, in data 11 febbraio, dopo due soli giorni, e senza aver formalmente chiarito all'interessata quale fosse il termine assegnato per l'integrazione documentale, procedeva all'esclusione automatica.

Ritiene per contro il collegio che ritenendo il vizio formale si potesse e dovesse concedere congruo termine per integrare i documenti.

La domanda deve pertanto trovare accoglimento.

L'obiettivo peculiare del caso unitamente alla pacifica induzione in errore della stazione appaltante da parte della documentazione prodotta dalla stessa interessata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)